

# Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul Parco nazionale)

del 19 dicembre 1980 (Stato 13 giugno 2006)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 24<sup>sexies</sup> capoversi 3 e 4 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1979<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Natura e scopo

<sup>1</sup> Il Parco nazionale svizzero, situato nel Cantone dei Grigioni, in Engadina e Val Müstair, è una riserva ove la natura è protetta da ogni influsso umano ed ove, in particolare, l'insieme della fauna e della flora è lasciato al suo autonomo sviluppo. Sono ammessi unicamente gli interventi direttamente volti a conservare il Parco.

<sup>2</sup> Il Parco nazionale è accessibile al pubblico nel quadro del pertinente regolamento. Esso è oggetto di ricerche scientifiche continue.

## **Art. 2** Istituzione responsabile

L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna.

## **Art. 3** Finanziamento

<sup>1</sup> Il patrimonio iniziale della Fondazione consta del fondo del Parco nazionale, costituito dalla Lega svizzera per la protezione della natura.

<sup>2</sup> La Fondazione finanzia i suoi compiti con il reddito del suo patrimonio e con altri introiti.

<sup>3</sup> La Confederazione versa un contributo annuo per le spese di amministrazione, sorveglianza e manutenzione.

<sup>4</sup> La Fondazione può riscuotere tasse per l'uso degli impianti del Parco nazionale.

<sup>5</sup> Il patrimonio della Fondazione può essere intaccato solo in casi straordinari. Non può comunque scendere sotto 1000 000 di franchi.

RU 1981 236

<sup>1</sup> [RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 3 e 4 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1979 III 669

**Art. 4** Commissione del Parco nazionale

<sup>1</sup> L'organo supremo della Fondazione è la Commissione del Parco nazionale. Essa si compone di nove membri nominati dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Tre membri sono proposti dalla Lega svizzera per la protezione della natura, due dalla Società elvetica di scienze naturali, uno dal Cantone dei Grigioni e uno dai Comuni del Parco. Due membri rappresentano la Confederazione.

<sup>3</sup> Il presidente della Commissione del Parco nazionale è designato dal Consiglio federale. Per il rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Essa nomina il segretario, il contabile ed altri organi esecutivi.

**Art. 5** Compiti

<sup>1</sup> La Commissione del Parco nazionale provvede per la conservazione e la valorizzazione del Parco. Le incombe in particolare:

- a. di collaborare con il Cantone e i Comuni;
- b. di amministrare, sorvegliare e mantenere il Parco e le sue installazioni;
- c. d'informare il pubblico sulla natura e lo scopo del Parco nonché sulle prescrizioni di visita;
- d. d'incoraggiare la collaborazione tra l'amministrazione del Parco e i ricercatori.

<sup>2</sup> La Commissione del Parco nazionale assicura giuridicamente l'integrità territoriale del Parco. Essa stipula i contratti necessari al conseguimento dello scopo della Fondazione. I contratti concernenti la garanzia dell'integrità territoriale del Parco, la diminuzione o l'ampliamento del medesimo oppure le indennità che ne derivano, devono essere approvati dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> La Commissione del Parco nazionale, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>3</sup>, emana i regolamenti sull'amministrazione e la sorveglianza del Parco.

**Art. 6** Successione giuridica

<sup>1</sup> La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti stipulati tra quest'ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.

<sup>3</sup> La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura è disciplinata da un contratto stipulato con la Confederazione.

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 7** Regolamento del Parco

Il Cantone dei Grigioni, dopo aver sentito la Commissione del Parco nazionale, emana il regolamento del Parco, il quale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

**Art. 8** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola una prescrizione del regolamento del Parco, contenente la comminatoria penale del presente articolo, è punito con la multa.

<sup>2</sup> Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

<sup>3</sup> Gli oggetti acquisiti violando il regolamento del Parco possono essere confiscati dagli organi del Parco.

**Art. 9** Vigilanza e rimedi giuridici

<sup>1</sup> Il Parco nazionale è posto sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. La Commissione del Parco nazionale sottopone annualmente un rapporto al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale e delle Camere federali.

<sup>2</sup> Il Controllo federale delle finanze verifica la contabilità.

<sup>3</sup> Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.<sup>4</sup>

**Art. 10** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il decreto federale del 7 ottobre 1959<sup>5</sup> concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni è abrogato.

<sup>2</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 aprile 1981<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

<sup>5</sup> [RU **1961** 915]

<sup>6</sup> DCF del 28 gen. 1981 (RU **1981** 238)

